



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 15 settembre 2022

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Verona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 158/2022 – Sospensione feriale dei termini

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 10098 dell'08.09.2022), si richiede, ferma restando la natura amministrativa del procedimento disciplinare per quanto attiene alle fasi procedurali dall'apertura del procedimento fino all'udienza dibattimentale, di poter conoscere se il termine per l'impugnazione delle decisioni del Consiglio di Disciplina Territoriale sia soggetto alla sospensione feriale dei termini. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il ricorso avverso le decisioni emesse degli organi di disciplina territoriali deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione che si intende impugnare.

L'art. 55 del D. Lgs. n. 139/05 dispone, al comma 1, che "Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53, dal Consiglio [di Disciplina] dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio [di Disciplina] nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione".

Di analogo tenore sono gli artt. 1 e 4 del DM del 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio), i quali prevedono che il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni e che è irricevibile il ricorso quando sia proposto oltre tale termine.

Attesa la natura di procedimenti amministrativi in entrambi i casi, ovvero sia per quanto concerne il procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina territoriale, sia per quanto riguarda quello instaurato innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale (organo amministrativo di secondo grado) a seguito della impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei soggetti interessati, non si applica ai suddetti procedimenti la sospensione dei termini di impugnazione durante il periodo feriale prevista per i casi di impugnazione di provvedimenti giurisdizionali ai sensi di quanto disposto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio